

Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente Aziendale

Dott.ssa Paola Ongarato
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott. Michael Favrin
Esperto Contabile

Dott.ssa Milena Liviero
Dottore Commercialista

Circolare n. 19 / 2024

Castelfranco Veneto, 06 settembre 2024

Spett.li

CLIENTI

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO OMNIBUS"

SINTESI

Nell'ambito del recente c.d. "Decreto Omnibus" sono presenti una serie di novità / proroghe fiscali. In particolare si evidenzia:

- la proroga al 30.9.2024 del termine di versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva / IVA dovuta per la c.d. "**rottamazione del magazzino**";
- la proroga al 30.11.2024 del termine di versamento dell'imposta sostitutiva / redazione e asseverazione della perizia di stima per la **rivalutazione di terreni e partecipazioni detenuti all'1.1.2024 non in regime d'impresa**;
- l'aumento a € 200.000 (in precedenza € 100.000) dell'imposta sostitutiva dovuta sui redditi prodotti all'estero dai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia successivamente al 10.8.2024;
- l'applicazione del regime di esclusione IVA anche alle società sportive dilettantistiche (fino al 31.12.2024);
- l'estensione del c.d. "Bonus sponsorizzazioni sportive" agli investimenti effettuati dal 10.8 al 15.11.2024.

PREMESSA

Recentemente, sulla G.U. 9.8.2024, n. 186, è stato pubblicato il DL n. 113/2024, c.d. "Decreto Omnibus", in vigore dal 10.8.2024, contenente una serie di "*Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*", di seguito esaminate.

Il decreto è stato trasmesso al Senato ai fini dell'avvio dell'iter parlamentare di conversione in legge.

PRINCIPALI NOVITA'

ZES UNICA MEZZOGIORNO - Art. 1

Al fine di ottenere il credito d'imposta previsto per le imprese che **effettuano investimenti nel periodo 1.1 - 15.11.2024** in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (c.d. "ZES Unica Mezzogiorno"), i soggetti interessati dovevano inviare, entro il 12.7.2024, all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione ex art. 5, comma 1, DM 17.5.2024.

Ora, il Decreto in esame richiede ai predetti soggetti, **a pena di decadenza dall'agevolazione**, di **inviare dal 18.11 al 2.12.2024 una comunicazione integrativa** attestante l'**avvenuta realizzazione**, entro il 15.11.2024, degli investimenti indicati nella citata comunicazione.

Nella comunicazione integrativa va indicato, pena lo scarto della stessa:

- l'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, che **non deve essere superiore** a quello riportato nella citata comunicazione;
- le fatture elettroniche relative ai predetti investimenti (effettivamente realizzati);
- gli estremi della certificazione dell'effettivo sostenimento delle spese prevista dall'art. 7, comma 14, DM 17.5.2024.

Il **nuovo adempimento è richiesto anche** nel caso in cui **nella citata comunicazione ex art. 5** sono stati **indicati investimenti agevolabili già realizzati** alla data di invio della stessa.

È demandata all'Agenzia l'approvazione del **nuovo modello** della **comunicazione integrativa**.

RISPETTO limite di spesa / credito D'IMPOSTA SPETTANTE

Al fine del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 16, comma 6, DL n. 124/2023 (€ 1.670 milioni aumentato di ulteriori € 1.600 milioni) l'**ammontare massimo del credito d'imposta fruibile** da ciascun beneficiario sarà **rideterminato** considerando l'importo del **credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota dall'Agenzia** con uno specifico Provvedimento entro il 12.12.2024 (come desumibile dal sito Internet della stessa Agenzia).



A seguito delle nuove disposizioni, la percentuale del credito d'imposta spettante definita dal Provvedimento 22.7.2024 (pari al 17,6668%) è da intendersi superata.

REGIME FISCALE AGEVOLATO "NUOVI RESIDENTI" - Art. 2

In base all'art. 24-bis, TUIR, le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia possono optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva (forfetaria) sui redditi prodotti all'estero, a condizione che non siano state residenti in Italia, per un periodo almeno pari a 9 anni nel corso dei 10 precedenti quello dell'opzione. L'imposta sostitutiva:

- è dovuta nella misura di € 100.000 per ciascun periodo d'imposta ed è ridotta a € 25.000 nel caso in cui la stessa sia estesa a uno o più familiari di cui all'art. 433, C.c;
- non è applicabile ai redditi di cui all'art. 67, comma 1, lett. c), TUIR (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate)


realizzati nei primi 5 anni di validità dell'opzione;

- è versata in unica soluzione entro il saldo delle imposte sui redditi.

I soggetti che esercitano l'opzione in esame:

- non sono tenuti all'obbligo di monitoraggio fiscale (quadro RW mod. REDDITI);
- sono esenti dall'IVIE e IVAFE.

Ora, con la modifica del comma 2 del citato art. 24-bis, è previsto **l'aumento a € 200.000** della predetta imposta sostitutiva.

	Il nuovo (maggiore) importo è applicabile ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia successivamente al 10.8.2024.
---	---

REGIME IVA ASSOCIAZIONI / SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Art. 3

A seguito della modifica dell'art. 1, comma 683, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), ad opera dell'art. 3, comma 12-sexies, DL n. 215/2023, c.d. "Decreto Milleproroghe" è stata **prorogata** dall'1.7.2024 **all'1.1.2025** l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 15-quater, DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale", ossia:

- la **soppressione del regime di esclusione dall'IVA** per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da taluni enti non commerciali nei confronti dei propri associati, con l'introduzione dell'esenzione IVA di cui all'art. 10, DPR n. 633/72;
- l'**estensione del regime IVA forfetario** disciplinato dall'art. 1, commi da 58 a 63, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000.

Si rammenta che le novità IVA introdotte dal citato DL n. 146/2021 sono collegate al fatto che il regime di esclusione IVA è incompatibile con le disposizioni contenute nell'art. 132, Direttiva n. 2006/112/CE, che ne prevede l'esenzione.

Ora, fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dal citato art. 5, comma 15-quater, il Decreto in esame **riconosce possibilità di applicare il regime di esclusione IVA** ex art. 4, comma 4, DPR n. 633/72 non solo alle **associazioni sportive dilettantistiche** ma anche alle **società sportive dilettantistiche** ex art. 90, comma 1, Legge n. 289/2002.

	Sono fatti salvi i comportamenti adottati fino al 9.8.2024.
---	--

Sul punto, nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, è evidenziato che


BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE - Art. 4

È prevista l'estensione del credito d'imposta di cui all'art. 81, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" agli investimenti **effettuati nel periodo 10.8 - 15.11.2024** da parte di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali **in campagne pubblicitarie**, incluse sponsorizzazioni, **nei confronti di:**

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito di discipline

- olimpiche / paralimpiche;
- società sportive professionistiche;
 - società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile.

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo **non inferiore a € 10.000** e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2023 (prodotti in Italia) almeno pari a € 150.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni.

	Nel caso in cui l'investimento sia rivolto a leghe / società sportive dilettantistiche / società / associazioni sportive dilettantistiche costituite dall'1.1.2023 il predetto requisito dei ricavi non trova applicazione.
---	---

Il contributo in esame:

- è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa di € 7 milioni. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse lo stesso viene ripartito tra i beneficiari in misura proporzionale a quanto potenzialmente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5%;
- è **escluso** per gli **investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni**, nei confronti dei **soggetti in regime forfetario** ex Legge n. 398/91;
- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** tramite il mod. F24, previa presentazione di un'apposita domanda al Dipartimento per lo Sport;
- spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con **versamento bancario / postale** o altri sistemi tracciati ex art. 23, D.Lgs. n. 241/97;
- spetta nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti "de minimis" (sostituito dal 2024 dal Regolamento UE n. 2831/2023).


Il corrispettivo sostenuto dal soggetto erogante costituisce per lo stesso spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine / prodotti / servizi mediante una specifica attività della controparte.

NUOVE OPERAZIONI CON ALIQUOTA IVA RIDOTTA DEL 5% - Art. 5

La Tabella A, Parte II-bis, DPR n. 633/72 è integrata con:

- la **nuova lett. 1-septies**), che prevede l'applicazione dell'**aliquota IVA ridotta del 5%** ai **corsi di attività sportiva invernale**, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI, **impartiti**, anche in forma organizzata, **da iscritti negli appositi Albi regionali / nazionali**, nel caso in cui gli stessi **non rientrino nelle fattispecie di esenzione IVA**.

Sul punto, come specificato nella citata Relazione

	<i>"l'aliquota ridotta si applica semprechè le prestazioni non siano esenti IVA, come nel caso delle prestazioni di insegnamento sportivo impartite da enti senza fini di lucro".</i>
---	---

In attesa dell'entrata in vigore del regime di esenzione IVA previsto dall'art. 5, comma 15-quater, DL n. 146/2021 (1.1.2025), quanto sopra trova applicazione con riferimento alle **prestazioni diverse** da quelle rientranti nell'esclusione IVA ex art. 4, comma 4, DPR n. 633/72, fermo restando che, ai sensi dell'art. 90, comma 1, Legge n. 289/2002, le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche sono applicabili

anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

Le prestazioni in esame rese **fino al 9.8.2024** si intendono comprese tra le prestazioni esenti / escluse ex comma 4 dell'art 4, DPR n. 633/72. Sono fatti salvi i comportamenti adottati entro tale data.

In sintesi, come evidenziato nella citata Relazione



"il nuovo numero 1-septies implementa, pertanto, il quadro normativo nazionale recante il regime IVA applicabile alle prestazioni connesse con la pratica dello sport, prevedendo, per quanto riguarda gli sport invernali, che il relativo insegnamento è assoggettato all'aliquota IVA del 5% nella misura in cui le stesse prestazioni non siano comprese nel regime di esenzione o, fintanto che è applicabile, nel regime di esclusione dall'imposta ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972";

- la **nuova lett. 1-octies**) in base alla quale sono soggette all'**aliquota IVA ridotta del 5%** le **cessioni di cavalli vivi** destinati a **finalità diverse da quelle alimentari entro 18 mesi dalla nascita**.

REGIME FISCALE LAVORATORI FRONTALIERI ITALIA - SVIZZERA - Art. 6

I lavoratori dipendenti residenti nei Comuni dell'Allegato 1 (di seguito riportato) possono **optare dal 2024** per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF / addizionali regionali (da versare entro il saldo delle imposte sui redditi) **pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera** sugli stessi redditi, sussistendo le seguenti condizioni:

- il soggetto è qualificato "frontaliero" ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo Italia-Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri di cui alla Legge n. 83/2023;
- il lavoratore al 17.7.2023 (entrata in vigore del citato Accordo) svolgeva, ovvero tra il 31.12.2018 e la predetta data aveva svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o ivi avente una stabile organizzazione / base fissa;
- i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera.



Con l'esercizio della predetta opzione le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati ad imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione.

L'opzione in esame:

- è esercitata dal contribuente in dichiarazione dei redditi;
- può essere esercitata anche dai lavoratori frontalieri residenti in uno dei Comuni delle Province di Brescia e Sondrio di cui all'Allegato 2 (di seguito riportato) in presenza delle seguenti condizioni:
 - il soggetto è qualificato "frontaliero" ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo Italia-Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri di cui alla Legge n. 83/2023;
 - il lavoratore svolgeva al 17.7.2023, ovvero tra il 31.12.2018 e la predetta data aveva svolto un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o ivi

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

avente una stabile organizzazione / base fissa;

- i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera.

In caso di esercizio dell'opzione, al lavoratore frontaliero sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 237 a 239, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024), relative al versamento alla Regione di residenza di una quota di compartecipazione al SSN (i frontalieri possono detrarre dall'imposta sostitutiva un importo pari al 20% della predetta quota).

Tabella Comuni Allegato 1		
Regione	Provincia	Comune
Lombardia	Bergamo	Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve
	Brescia	Ponte di Legno
	Lecco	Bulciago, Molteno
	Monza e Brianza	Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano
	Sondrio	Andalo Valtellino, Bema
	Varese	Brebbia, Gerenzano, Saronno, Vergiate
Piemonte	Verbano - Cusio - Ossola	Stresa
	Vercelli	Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Molliia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa
Trentino Alto Adige	Bolzano	Martello
	Trento	Peio, Rabbi
Valle d'Aosta	Aosta	Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençon, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pré-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes, Villeneuve

Tabella Comuni Allegato 2		
Regione	Provincia	Comune
Lombardia	Brescia	Berzo Demo, Corteno Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco Loveno, Ponte di Legno, Sonico, Vezza d'Oglio, Vione
	Sondrio	Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano

PROROGA ROTTAMAZIONE MAGAZZINO - Art. 7, commi 1 e 2

Ai fini della c.d. "rottamazione del magazzino" prevista dall'art. 1, commi da 78 a 85, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024) è richiesto il versamento:

- dell'**IVA** (dovuta solo in caso di eliminazione di esistenze iniziali) determinata in base all'aliquota media 2023, applicata sul valore eliminato, corretto dal coefficiente di maggiorazione;
- dell'imposta sostitutiva IRPEF / IRES e IRAP pari al 18%.

Quanto dovuto va corrisposto in **2 rate di pari importo**:

- la **prima**, entro il termine di **versamento a saldo delle imposte sui redditi** relative al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) e pertanto, alla luce di quanto stabilito dall'art. 37, D.Lgs. n. 13/2024, in generale entro **l'1.7 / 31.7 / 30.8.2024**;
- la **seconda**, entro il termine di **versamento della seconda / unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi** relativa al periodo d'imposta successivo (2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), ossia in generale entro il **30.11.2024**.

Ora, il Decreto in esame:

- **proroga al 30.9.2024 il termine di versamento della prima rata** per i soggetti per i quali tale termine scade entro il 29.9.2024.



Se il versamento della **prima rata** scade **successivamente** a quello previsto per il versamento della **seconda rata**, quest'ultimo termine è differito anch'esso al **30.9.2024**.

Come evidenziato nella citata Relazione:

- il differimento è stato riconosciuto



*"in considerazione delle complessità operative connesse al reperimento delle informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di maggiorazione contenuti nel Decreto [24.6.2024] e **al fine di consentire ai soggetti interessati dalla misura di avere più tempo a disposizione per le opportune valutazioni in merito**";*

- il **differimento interessa**:
 - i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
 - i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per i quali la scadenza del termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 è antecedente al 30.9.2024;
- **se il termine di versamento della prima rata è successivo al 29.9.2024** "restano fermi gli originari termini di versamento".

Tuttavia, qualora il "nuovo" termine (prorogato) di versamento della prima rata dovesse scadere successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, anche il termine di quest'ultima è differito al 30.9.2024.

Di fatto, il versamento è effettuato in un'unica soluzione (è il caso, ad esempio, della società con esercizio 1.10.2022 - 30.9.2023 il cui termine di versamento della seconda rata scadrebbe il 31.8.2024);

- stabilisce che per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio in corso al 30.9.2023 scade entro il 29.9.2024, l'**adeguamento** delle rimanenze iniziali può essere **effettuato entro il 30.9.2024**, nelle **scritture contabili relative all'esercizio successivo**.

Sul punto la citata Relazione specifica che



*"l'adeguamento può essere effettuato nell'esercizio successivo a quello in corso al 30.9.2023 (2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) **senza**, pertanto, **incidere sui bilanci eventualmente già approvati**".*

Peraltro



*"la fruizione di tale facoltà ... **non determina alcun effetto sui termini di versamento dell'imposta sostitutiva**, così come differiti [al 30.9.2024]".*

PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - Art. 7, comma 3

Ai fini della rideterminazione del costo d'acquisto di terreni / partecipazioni **possedute alla data dell'1.1.2024**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali, è **prorogato** dal 30.6 **al 30.11.2024** il termine, stabilito dall'art. 1, comma 52, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024), per:

- il **versamento dell'imposta sostitutiva pari al 16%** (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo;
- la redazione / asseverazione della **perizia di stima**.

CONTRIBUTO COMPENSORI / AREE SCIISTICHE DORSALE APPENNINICA - Art. 20

Per contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo **1.11.2023 - 31.3.2024**, è previsto il riconoscimento, nei Comuni montani degli Appennini, di un **contributo a fondo perduto** a favore dei seguenti soggetti.

- esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci
- noleggiatori di attrezzature per sport invernali
- maestri di sci, iscritti negli appositi Albi professionali
- scuole di sci presso le quali gli stessi maestri di sci risultano operanti
- agenzie di viaggio
- tour operator
- gestori di stabilimenti termali
- imprese turistico-ricettive

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

- imprese di ristorazione, che svolgono la propria attività nei Comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.



Il contributo in esame **spetta a condizione** che i ricavi 1.1.2023 - 31.3.2024 abbiano **subìto una riduzione non inferiore al 30%** rispetto a quelli conseguiti nel periodo 1.1.2021 - 31.3.2022.

Il contributo in esame:

- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

L'individuazione dei Comuni interessati dal contributo, i criteri per la quantificazione dello stesso, le procedure di erogazione / modalità di ripartizione e di assegnazione sono demandati al Ministero del Turismo / MEF.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse.

Distinti Saluti
Contecervi Srl-STP